INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3-septies

Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016

. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio".

Versione in vigore dal 12 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3
Capo	I — Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 nonché per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-ricostruzione-a-seguito-di-eventi/art-3-septies-interventi-sostitutivi-dei-comuni-per-la-ricostruzione-di-aggregati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it